

Comunicazione all'ACC dei documenti di altri gruppi Schengen	Messa a disposizione dell'ACC dei documenti relativi alle attività legate al SIS perché questa possa verificare se vengono prese in considerazione le sue raccomandazioni tecniche.	Lettera del Presidente del Gruppo centrale all'ACC del 12 gennaio 1998 (SCH/Aut-cont (98) 11)
Parere sull'attuazione del SIS nel Regno Unito	Categorie di dati da trasmettere al Regno Unito	Parere del 23 ottobre 2001 SCHAC 2520/01
Assistenza del Segretariato all'ACC	Rafforzamento del sostegno del Segretariato all'ACC affinché questa possa assolvere i propri compiti.	Regolamento interno dell'ACC (art. 10) (SCH/Aut-cont (95) 25, 6a rev.) SCH/Aut-cont (97) PV 6 (riunione del 16 giugno 1997 tra i rappresentanti dell'ACC, del Gruppo centrale e del Ministero dell'Interno francese) SCH/Aut-cont (97) 2 (lettera del Presidente del Gruppo centrale del 14 gennaio 1997) SCH/Aut-cont (97) PV 1 (riunione del Gruppo centrale del 23 febbraio 1998)

Nota: La relazione del 27 marzo 1997 sul controllo del C.SIS contiene raccomandazioni sulla sicurezza del SIS nonché la reazione del Ministero dell'Interno francese ad alcune di esse (SCH/Aut-cont (96) 40, 2a rev.).  
Tale documento è considerato riservato dall'ACC e dal Gruppo centrale. È stato pertanto trasmesso dall'ACC al presidente del Comitato esecutivo e ai membri del Gruppo centrale che l'hanno trasmesso a loro volta ai propri esperti interessati.  
Estratti di tale relazione sono ripresi alle pagine 24-28 della relazione sulle attività 1995/1997 SCH/Aut-cont (97) 27, 2a rev.

4. DATI INSERITI NEL SIS**SIS Data Base from C.SIS point of view the 31/12/2001 at 00:00 utc**

	NAT	NBE	NDE	NDK	NES	NFI	NFR	NGR	KIS	NIT	NLU	NNL	NNO	NPT	NSE	Total
Valid records (not expired)																
BK	378	421	213 157	72	342	270	328 297	0	0	27 676	196	602	0	78	1	571 488
DB	111	19 954	137 449	2	10 564	0	27 429	165	2	9 344	21	6 093	3	98	443	211 673
FA	3 286	2 574	137 049	23	21 182	4 321	71 946	8 770	0	2 489	800	1 197	105	13 793	8 485	277 990
ID	172 519	40 089	1 437 150	48 910	47 505	9 343	2 291 354	2 160	0	1 718 978	4 829	1 148 065	3 772	937	258 252	7 189 163
VE	6 842	29 144	154 778	4 455	132 262	1 129	258 830	25 614	0	343 600	532	40 159	4 084	24 432	32 288	1 058 337
WP	40 784	4 708	636 839	484	18 799	3 350	148 885	57 065	11	289 580	970	12 880	421	6 481	4 567	1 234 620
<b>Total</b>	<b>223 920</b>	<b>96 888</b>	<b>2 716 220</b>	<b>53 956</b>	<b>231 864</b>	<b>18 413</b>	<b>3 122 721</b>	<b>93 774</b>	<b>13</b>	<b>2 403 853</b>	<b>7 348</b>	<b>1 209 293</b>	<b>13 395</b>	<b>45 817</b>	<b>303 996</b>	<b>10 541 271</b>
Logically deleted records existing at N.SIS																
BK	0	0	193	0	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	424
DB	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
FA	0	3	9	0	5	0	2	11	0	0	0	0	0	5	0	35
ID	369	87	1 782	63	2	16	3 695	27	0	6 390	9	498	3	0	343	13 294
VE	36	255	974	175	871	14	3 512	247	0	2 281	7	343	81	200	311	9 317
WP	192	19	2 148	1	170	48	724	18	0	210	4	80	2	7	6	3 623
<b>Total</b>	<b>597</b>	<b>375</b>	<b>5 104</b>	<b>239</b>	<b>1 048</b>	<b>78</b>	<b>8 164</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>8 887</b>	<b>20</b>	<b>921</b>	<b>96</b>	<b>212</b>	<b>680</b>	<b>28 700</b>
Requests from previous day																
DB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
ID	72	6	185	17	2	7	2	0	0	72	0	44	14	0	9	430
VE	2	70	168	49	545	6	1 098	60	0	174	2	73	24	90	118	2 487
WP	9	2	152	2	58	2	213	0	0	14	2	5	0	0	0	457
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>497</b>	<b>68</b>	<b>803</b>	<b>15</b>	<b>1 313</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>4</b>	<b>122</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>127</b>	<b>3 382</b>

Broadcasts from previous day							
	BK	DB	FA	ID	VE	WP	Total
Requests	0	0	8	430	2 487	457	3 382
Phys del at N.SIS	0	4	6	1 296	1 900	546	3 752
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1 726</b>	<b>4 387</b>	<b>1 003</b>	<b>7 134</b>

Distribution of logically deleted records present at N.SIS (per day)							
Expiration dates							
31/12/2001	30/12/2001	29/12/2001	28/12/2001	27/12/2001	26/12/2001	25/12/2001	Older
4 344	3 014	4 196	3 912	5 644	5 590	0	0
							<b>Total</b>
							28 700

Can be physically deleted at N.SIS from today

**SIS Data Base from C.SIS point of view the 31/12/2001 at 00:00 utc**

	NAT	NBE	NDE	NDK	NES	NFI	NFR	NGR	NIS	NTT	NLU	NNL	NNO	NPT	NSE	Total
Distribution of WP records per type																
Main	38 598	3 585	295 403	482	18 688	2 895	98 734	56 918	8	296 007	887	9 525	378	6 459	4 044	832 589
Alias	2 188	1 141	341 238	12	1 113	455	48 131	147	3	3 579	83	3 355	43	523	402 031	402 031
<b>Total</b>	<b>40 784</b>	<b>4 706</b>	<b>636 639</b>	<b>494</b>	<b>19 799</b>	<b>3 350</b>	<b>146 865</b>	<b>57 065</b>	<b>11</b>	<b>299 586</b>	<b>970</b>	<b>12 880</b>	<b>421</b>	<b>6 483</b>	<b>4 587</b>	<b>1 234 620</b>
Distribution of 'WP main records' by article																
{95}	847	1 113	3 951	73	777	83	2 335	258	5	2 193	112	400	53	331	126	12 655
{96}	33 400	458	208 268	56	8 862	2 886	53 823	56 208	3	277 480	338	7 913	233	1 302	3 820	732 904
{97} Adult	175	692	1 012	30	5 552	37	4 819	295	0	1 689	59	530	18	1 294	21	16 221
{97} Under age	83	686	1 112	20	2 438	9	8 270	79	0	1 754	35	621	6	732	26	15 889
{98}	3 893	584	2 461	99	802	85	19 741	0	0	2 199	345	27	54	2 800	6	32 906
{99,2} Observation	400	5	801	204	184	14	5 363	0	0	9 823	0	33	16	0	45	16 608
{99,2} Check	0	19	0	0	63	1	4 393	0	0	669	0	1	0	0	0	5 348
<b>Total</b>	<b>38 598</b>	<b>3 585</b>	<b>295 403</b>	<b>482</b>	<b>18 688</b>	<b>2 895</b>	<b>98 734</b>	<b>56 918</b>	<b>8</b>	<b>296 007</b>	<b>887</b>	<b>9 525</b>	<b>378</b>	<b>6 459</b>	<b>4 044</b>	<b>832 589</b>
Distribution of VE records per type																
Main	6 842	29 143	154 776	4 455	132 282	1 129	254 857	25 614	0	343 800	532	40 159	4 084	24 432	32 288	1 054 383
Alias	0	1	0	0	0	0	1 973	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974
<b>Total</b>	<b>6 842</b>	<b>29 144</b>	<b>154 776</b>	<b>4 455</b>	<b>132 282</b>	<b>1 129</b>	<b>256 830</b>	<b>25 614</b>	<b>0</b>	<b>343 800</b>	<b>532</b>	<b>40 159</b>	<b>4 084</b>	<b>24 432</b>	<b>32 288</b>	<b>1 056 337</b>
Distribution of 'VE main records' by article																
{99} Observation	25	7	595	2	87	0	583	1	0	77	0	11	0	0	0	1 388
{99} Check	0	36	0	0	758	1	3 329	1	0	80	0	8	1	0	0	4 213
{100} Lost or stolen	6 814	29 100	32 458	4 429	131 359	1 128	250 948	25 612	0	339 476	523	40 055	3 782	23 934	32 288	921 882
{100} In search	3	0	121 723	24	58	2	0	0	0	4 167	9	85	331	498	0	126 900
<b>Total</b>	<b>6 842</b>	<b>29 143</b>	<b>154 776</b>	<b>4 455</b>	<b>132 282</b>	<b>1 129</b>	<b>254 857</b>	<b>25 614</b>	<b>0</b>	<b>343 800</b>	<b>532</b>	<b>40 159</b>	<b>4 084</b>	<b>24 432</b>	<b>32 288</b>	<b>1 054 383</b>

# Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 29 direttiva 95/46/CE)

**112**

**Raccomandazione 1/2001 concernente i dati relativi  
alla valutazione del personale  
Adottata il 22.3.2001**

GRUPPO DI LAVORO "ARTICOLO 29" - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



5008/01/IT def.  
WP 42

Raccomandazione 1/2001  
concernente i dati relativi alla valutazione del personale  
Adottata il 22.3.2001

Il gruppo, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE è l'organo comunitario indipendente e avente carattere consultivo per la protezione dei dati e della vita privata. Le sue mansioni sono definite dall'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e dall'articolo 14 della direttiva 97/66/CE. Il Segretariato è fornito dalla:

Commissione europea, Mercato interno, Unità libera circolazione dell'informazione e protezione dei dati. B-1049 Bruxelles/B-1049 Brussel - Belgio - Ufficio: C100-6/136 Indirizzo Internet:  
[http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm)

**IL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE PER QUANTO CONCERNE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995,

visti gli articoli 29 e 30 paragrafi 1 (a) e 3 della direttiva,

visto il suo regolamento interno, in particolare gli articoli 12 e 14,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati impone agli Stati membri di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

La direttiva fa parte delle misure adottate dalla Comunità intese a rimuovere gli ostacoli ai flussi di dati personali in diversi ambiti dell'economia, dell'amministrazione e dell'attività sociale del mercato interno, mirando ad armonizzare le norme relative al trattamento dei dati personali, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione nella Comunità.

Ai sensi della definizione dell'articolo 2(a) della direttiva 95/46/CE, si intende per "dati personali" qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, ad esempio dati relativi alla sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il campo d'applicazione di questa definizione implica che la definizione di dato personale può comprendere non solamente i dati amministrativi o che risultano da fattori oggettivi che possono essere verificati o rettificati, ma anche qualsiasi altro elemento, informazione o circostanza che ha un contenuto informativo che può fornire elementi supplementari di informazione concernenti una persona identificata o identificabile.

Dati personali possono quindi essere trovati nel quadro di valutazioni e giudizi soggettivi, che possono includere elementi specifici che caratterizzano l'identità fisica, fisiologica, mentale, economica, culturale o sociale della persona interessata. Quanto detto vale anche se un giudizio o una valutazione sono formulati sotto forma di un punteggio, di una scala di valori o di altri parametri di valutazione.

Il fatto che, ai sensi di una legge nazionale, taluni di questi dati soggettivi non possono sempre essere accessibili e rettificabili, o che questi siano rettificabili con una dichiarazione o un'annotazione fatta dal soggetto, non evita che si tratti di dati personali, con riguardo alla trasparenza del loro trattamento e all'esercizio del diritto d'accesso.

Considerazioni simili valgono per quanto riguarda il fatto che l'accesso diretto ai dati inclusi in giudizi soggettivi o valutazioni può essere negato o limitato ai sensi della legge nazionale.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2001  
Per il gruppo di lavoro  
*Il Presidente*  
Stefano RODOTA'

**113****Raccomandazione  
relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati  
on-line nell'Unione europea**

ARTICOLO 29 - GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

5020/01  
WP 43RACCOMANDAZIONE 2/2001  
relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell'Unione Europea

Adottata il 17 maggio 2001

Il gruppo di lavoro è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Si tratta dell'organo indipendente di consulenza dell'UE per la protezione dei dati e della vita privata. I suoi compiti sono stabiliti dall'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e dall'articolo 14 della direttiva 97/66/CE. Il servizio di segretariato è fornito da:

Commissione europea, DG Mercato interno, Funzionamento ed impatto del mercato interno.  
Coordinamento. Protezione dei dati.

Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles - Belgio - Ufficio: C100-6/136

Telefono: linea diretta (32-2)295.72.58 o 299.27.19. centralino: 299.11.11. Fax: (32-2)296.80.10.

Indirizzo internet: [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm)

**IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995<sup>(1)</sup>,

visti gli articoli 29 e 30, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3 di detta direttiva,

visto il regolamento interno, in particolare gli articoli 12 e 14,

ha adottato la presente raccomandazione:

**I. Introduzione**

1. Nel documento di lavoro intitolato "Tutela della vita privata su Internet – Un approccio integrato dell'EU alla protezione dei dati on-line", del 21 novembre 2000<sup>(2)</sup>, il Gruppo di lavoro ha evidenziato come sia importante garantire la messa in atto di strumenti adeguati per assicurare che l'utente Internet riceva tutte le informazioni necessarie affinché possa riporre la propria fiducia, con cognizione di causa, sui siti visitati e, se necessario, esercitare determinate scelte conformemente ai propri diritti come previsto dalla normativa europea.

Tale fattore risulta particolarmente importante in considerazione del fatto che l'uso di Internet moltiplica le possibilità di raccolta di dati personali e, conseguentemente, i pericoli per i diritti fondamentali e le libertà degli individui, soprattutto per quel che riguarda la loro vita privata. Nel suo Parere n. 4/2000 del 16 maggio 2000 sul livello di tutela dei dati offerto dai principi dell'"approdo sicuro" (Safe Harbor), il Gruppo di lavoro ha invitato la Commissione a valutare con urgenza l'opportunità di creare un marchio di qualità per i siti Internet, che si basi su criteri comuni che potrebbero essere stabiliti a livello comunitario.

Questa raccomandazione fa seguito ai due documenti sopracitati. Essa intende contribuire all'effettiva ed omogenea applicazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità alle direttive<sup>(3)</sup> sulla tutela dei dati personali fornendo indicazioni concrete sull'attuazione delle norme contenute in tali direttive relativamente alle pratiche più comuni esercitate attraverso Internet. Tali pratiche si verificano soprattutto al momento del "contatto iniziale" tra l'utente Internet ed un sito Web sia nel caso di esclusiva ricerca di informazioni, sia nel caso di esecuzione di operazioni commerciali su base graduale.

Le indicazioni fornite di seguito riguardano in particolar modo la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di identificare le misure che dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE). Tali indicazioni focalizzano in particolare sul come, quando e quali informazioni occorre fornire all'utente individuale, con l'aggiunta di dettagli pratici relativi a diritti ed obblighi risultanti da dette direttive.

Il principale obiettivo di questa raccomandazione consiste dunque nel fornire un concreto valore aggiunto all'attuazione dei principi generali della direttiva. Il Gruppo di lavoro considera la presente raccomandazione come la prima iniziativa per la presentazione a livello europeo dell'insieme "minimo" di obblighi ai quali i responsabili del trattamento (le persone fisiche o giuridiche responsabili del trattamento dati nell'ambito di un sito Web)<sup>(4)</sup> che si occupano di siti Internet in cui vengono richieste informazioni particolareggiate o la specificazione del campo d'azione<sup>(5)</sup> possano facilmente conformarsi. Certamente questa raccomandazione non es-

(1) Gazzetta ufficiale L 281 del 23/11/1995, pag. 31, disponibile su: [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/media/dataprot/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm)

(2) WP 37 (5063/00): documento di lavoro - Tutela della vita privata su Internet – Un approccio integrato dell'EU alla protezione dei dati on-line. Adottato il 21 novembre 2000. Disponibile su: [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/media/dataprot/wpdocs/wp37en.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wp37en.htm)

(3) Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. Disponibili su: [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/media/dataprot/law.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/law.htm)

(4) A titolo di riferimento, l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE definisce il responsabile del trattamento come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario".

(5) Le raccomandazioni concrete della presente raccomandazione costituiscono i requisiti minimi nel senso che non sono le uniche. In futuro tali raccomandazioni dovrebbero essere integrate da altre relative al trattamento di dati personali ancor più sensibili, come il trattamento riguardante siti sanitari e siti rivolti a bambini o i servizi offerti dai portali. In quanto ad altre specifiche modalità di trattamento, come la divulgazione di dati personali in un sito o la conservazione

nera i responsabili del trattamento dall'obbligo attualmente vigente di verificare la conformità di tali trattamenti all'intera serie di requisiti e condizioni precisati nel diritto nazionale applicabile per renderlo legittimo, verifica senza la quale tale trattamento non risulta idoneo.

Tale raccomandazione si applica nel caso in cui il responsabile del trattamento abbia sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea. In questa circostanza sarà applicato il diritto nazionale dello Stato membro in oggetto al trattamento dei dati personali che avvenga nel contesto delle attività di tale stabilimento. Tale raccomandazione si applica altresì quando il responsabile del trattamento non ha sede nel territorio della Comunità ma ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti automatizzati o non automatizzati situati nel territorio di uno degli Stati membri dell'UE. Tale trattamento è contemplato dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si trovano i supporti tecnici o le risorse<sup>(6)</sup>.

2. La raccomandazione, per poter conseguire tale obiettivo, è rivolta particolarmente:

- ai responsabili del trattamento che raccolgono dati on-line, dotandoli di una guida pratica che elenchi l'insieme minimo delle misure concrete da attuare;

- ai singoli utenti Internet affinché siano informati a riguardo e affinché possano esercitare i propri diritti;

- alle istituzioni desiderose di assegnare un'etichetta certificante la conformità delle procedure di trattamento impiegate alle direttive europee sulla protezione dei dati, dotandole di criteri di riferimento per l'assegnazione di tale etichetta riguardo alle informazioni da apporre e alla raccolta di dati personali. È ovvio che, al momento dell'assegnazione dell'etichetta, occorrerà tener conto di separati criteri concernenti altri obblighi e diritti oltre ai suddetti criteri di riferimento. Il Gruppo di lavoro pubblicherà successivamente un esauriente documento relativo a detta problematica;

- alle autorità europee responsabili della protezione dei dati per poterle dotare di un quadro di riferimento comune per il loro compito di verifica della conformità alle disposizioni nazionali adottate dagli Stati membri, conformemente alle direttive sopracitate;

3. Il Gruppo di lavoro è inoltre del parere che tale raccomandazione dovrebbe servire da riferimento per la definizione dei criteri per software e hardware preposti alla raccolta e al trattamento di dati personali su Internet.

## II. Raccomandazioni sulle informazioni da fornire in caso di raccolta di dati nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea

### 2.1. Informazioni da fornire alla persona interessata e tempi da rispettare.

4. Qualsiasi raccolta di dati personali individuali ottenuta attraverso un sito Web richiede l'anticipata fornitura di determinate informazioni. In termini di contenuto la conformità a tale obbligo rende necessario:

dei dati sul traffico da parte dei fornitori di servizi Internet e dei fornitori di contenuti e servizi Internet, si rimanda alle raccomandazioni del Gruppo di lavoro contenute nel documento citato nella nota n. 1 e alle altre posizioni del caso assunte dal Gruppo di lavoro, come il WP 25 (5085/99); Raccomandazione 3/99 relativa alla conservazione dei dati sulle comunicazioni da parte dei fornitori di servizi Internet a fini giudiziari. Approvata il 7 settembre 1999. WP 18 (5005/99): Raccomandazione 2/99 relativa al rispetto della vita privata nel contesto dell'intercettazione delle telecomunicazioni. Approvata il 3 maggio 1999. WP 17 (5093/98): Raccomandazione 1/99 sul trattamento invisibile ed automatico dei dati personali su Internet effettuato da software ed hardware. Approvata il 23 febbraio 1999. Tutto disponibile su: cfr. nota n. 1.

(6) Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punti a) e c) della direttiva 95/46/CE. È necessario mantenere nettamente distinto tale aspetto dalla questione del trasferimento legale di dati personali dall'UE ad un paese terzo. Tale problematica è trattata dagli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE e dalle connesse decisioni della Commissione europea relative all'adeguatezza della tutela nei paesi terzi. Ad esempio, se un sito Web americano fa uso di strumenti situati all'interno dell'UE per la raccolta ed il trattamento di dati personali sarà applicata alle operazioni di raccolta e di trattamento la legislazione dello stato europeo in questione, a prescindere dall'adeguatezza del livello di protezione fornito da tale compagnia e conformemente alla decisione della Commissione europea relativa all'approdo sicuro. Tale problematica relativa all'adesione o meno del destinatario di dati all'approdo sicuro sarà pertinente esclusivamente in merito alla liceità delle successive cessioni di dati personali dalla compagnia con sede all'interno dell'UE a quell'altra.



5. menzionare l'identità, l'indirizzo fisico e quello elettronico del responsabile del trattamento e, ove possibile, quello dell'eventuale rappresentante in forza all'articolo 4.2 della direttiva;

6. menzionare chiaramente la/le finalità del trattamento con il quale il responsabile raccoglie dati attraverso un sito Web. Ad esempio, nel caso in cui tali dati vengano raccolti per stipulare un contratto (abbonamento ad Internet, ordine di prodotti, ecc.) ed anche per la commercializzazione diretta, occorre che il responsabile specifichi chiaramente le due finalità in questione;

7. menzionare chiaramente il carattere obbligatorio o facoltativo delle informazioni richieste.

Le informazioni obbligatorie sono quelle indispensabili all'espletamento del servizio richiesto. Ad esempio, è possibile evidenziare il carattere obbligatorio o facoltativo apponendo un asterisco all'informazione di carattere obbligatorio oppure, in alternativa, è possibile scrivere "facoltativo" accanto all'informazione non obbligatoria. Il fatto che la persona interessata non fornisca informazioni facoltative non deve tornarle a svantaggio in nessun modo;

8. menzionare l'esistenza di diritti, e delle condizioni per il loro esercizio, in base ai quali l'interessato possa esprimere il proprio consenso o, eventualmente, opporsi al trattamento di dati personali<sup>(7)</sup>. È necessario parimenti fornire indicazioni sulle modalità di accesso, di rettifica o di cancellazione di tali dati o informazioni, sia riguardo la persona o il servizio al quale occorre rivolgersi per l'esercizio di tali diritti, che relativamente alla possibilità di esercitarli on-line e all'indirizzo fisico del responsabile;

9. elencare i destinatari o le categorie di destinatari delle informazioni raccolte. Al momento della raccolta di dati i siti Internet dovrebbero specificare se i dati raccolti saranno comunicati o resi disponibili a terzi — tra cui, in particolare, partner commerciali, imprese figlie, ecc. — e le relative motivazioni (con finalità diverse dalla fornitura del servizio richiesto e per la commercializzazione diretta<sup>(8)</sup>).

In questi casi è fondamentale che gli utenti Internet dispongano di un'effettiva possibilità di opporli on-line a detta comunicazione cliccando su di una casella di spunta ed esprimendo così il proprio favore alla comunicazione dei dati con finalità diverse dalla fornitura del servizio richiesto. Dal momento che il diritto di opporsi può essere esercitato in qualunque momento, occorre menzionare anche nelle informazioni fornite alla persona interessata la possibilità di esercitare tale diritto on-line. Il Gruppo di lavoro, consapevole degli svantaggi recati dal sovraccarico di informazioni negli schermi, è del parere che, se non appaiono nomi di destinatari, il responsabile del trattamento si impegna a non comunicare le informazioni raccolte a terzi i cui nomi ed indirizzi non siano stati forniti (a meno che la loro identità sia ovvia), garantisce che la comunicazione dei dati sia necessaria all'espletamento del servizio richiesto dall'utente Internet e che tale comunicazione sia effettuata esclusivamente con quella finalità.

10. Nel caso in cui sia previsto che il responsabile del trattamento trasmetta i dati a paesi esterni all'Unione europea, specificare se tali paesi garantiscono una protezione adeguata degli individui riguardo al trattamento dei loro dati personali, in forza dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE. In questo caso è necessario fornire informazioni specifiche a proposito dell'identità e dell'indirizzo dei destinatari (indirizzo fisico e/o elettronico)<sup>(9)</sup>;

(7) Il trattamento a finalità specifiche è consentito solo se motivato da una delle considerazioni elencate nell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE (tra l'altro nei casi in cui la persona interessata abbia fornito esplicitamente il proprio consenso, in cui il trattamento risulti indispensabile per l'esecuzione del contratto con la persona interessata, in cui il trattamento risulti indispensabile per adempiere ad un obbligo legale del responsabile del trattamento e in cui tale trattamento risulti indispensabile per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile oppure di quello di terzi che hanno fatto uso di tali dati, a meno che l'interesse della persona in oggetto non risulti prevalente).

Il diritto ad opporsi (cfr. articolo 14) è fissato dagli Stati membri in almeno due situazioni di cui all'articolo 7, inclusa l'ultima menzionata sopra citata. L'individuo ha il diritto, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale, di opporsi in qualsiasi momento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che lo riguardano. Il diritto di opporsi su richiesta e gratuitamente sussiste in ogni caso quando il trattamento in oggetto è finalizzato alla commercializzazione diretta. La persona interessata può inoltre opporsi gratuitamente (una volta informata ed a partire dalla prima comunicazione) alla comunicazione di dati personali a terzi o al loro utilizzo per conto di terzi per la commercializzazione diretta.

(8) La comunicazione a terzi è consentita solo nel caso in cui la finalità prevista non sia incompatibile con quella per la quale i dati sono stati raccolti e se motivata da una delle considerazioni elencate nell'articolo 7, condizioni che rendono legittimo il trattamento.

(9) Informazioni riguardo l'adeguatezza delle decisioni sono disponibili sul sito Web della Commissione al seguente indirizzo:  
[http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/media/dataprot/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm)

11. fornire nome ed indirizzo (indirizzo fisico e/o elettronico) del servizio o della persona incaricata di rispondere ad eventuali quesiti riguardanti la protezione di dati personali;

12. menzionare chiaramente l'esistenza di procedure di raccolta automatica di dati prima di utilizzare simili metodi per detta raccolta<sup>(10)</sup>.

Nel caso di un ricorso a tali procedure è necessario che la persona interessata riceva le informazioni contenute in questo documento. Detta persona dovrà inoltre essere informata circa il nome del dominio dal quale il *server* del sito trasmette le procedure di raccolta automatica, le finalità di dette procedure, il loro periodo di validità, l'eventualità in cui l'accettazione di tali procedure sia necessaria per visitare il sito e le possibili conseguenze di una loro disattivazione. Se vi sono altri responsabili del trattamento coinvolti nella raccolta dei dati personali occorre che la persona interessata riceva tutte le informazioni riguardanti l'identità del responsabile e le finalità del trattamento relativamente a ciascun responsabile di detto trattamento.

È necessario comunicare la possibilità di opporsi alla raccolta prima di ricorrere a qualsiasi procedura automatica che provochi la connessione di un utente PC ad un altro sito Web.

Es. allo scopo di evitare che un secondo sito possa raccogliere dati ad insaputa di un utente Internet nel caso in cui questo venga automaticamente connesso da un sito Web ad un altro per visualizzare pubblicità sotto forma di *banner*.

Ad esempio, se un *cookie* viene collocato dal *server* del responsabile del trattamento è necessario comunicare detta informazione prima che venga spedito all'*hard disk* dell'utente Internet, in aggiunta alle informazioni fornite grazie alla tecnologia esistente che si limita a specificare il nome del sito di trasmissione ed il periodo di validità di detto cookie<sup>(11)</sup>.

13. Indicare le misure di sicurezza a garanzia dell'autenticità del sito, del grado di completezza e riservatezza delle informazioni trasmesse nella detta rete in applicazione della legislazione nazionale applicabile.<sup>(12)</sup>

14. Fornire le informazioni in tutte le lingue usate nel sito Web e, specialmente, in quei passaggi ove avviene la raccolta dei dati personali.

15. Che i responsabili del trattamento verifichino la coerenza delle informazioni contenute nei vari documenti destinati al sito (le sezioni "dati personali e protezione della vita privata", i moduli elettronici, testi relativi alle condizioni generali di vendita e ad altre comunicazioni commerciali).

## 2.2. Modalità di presentazione delle informazioni

16. Il Gruppo di lavoro ritiene che le seguenti informazioni debbano apparire direttamente sullo schermo prima che avvenga la raccolta, così da assicurare un giusto trattamento dei dati.

Dette informazioni riguardano:

- l'identità del responsabile del trattamento;
- la/le finalità;
- la natura obbligatoria o facoltativa delle informazioni richieste;
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati raccolti;
- l'esistenza del diritto di accesso e di rettifica;

(10) Il trattamento "invisibile" ed automatico dei dati personali è soggetto alle medesime modalità, condizioni e garanzie delle altre tipologie di trattamento di dati personali. Cfr. Raccomandazione 1/99 del Gruppo di lavoro sul trattamento invisibile ed automatico dei dati personali su Internet effettuato da software e hardware (23 febbraio 1999), disponibile sul sito Web citato nella nota n. 1.

(11) Se il *cookie* è collocato da un'organizzazione attraverso il proprio sito Web e soltanto questa è in grado di accedere al contenuto di detto cookie non occorre fornire informazioni aggiuntive riguardo l'organizzazione responsabile del collocamento del cookie, purché l'organizzazione che ospita tale sito Web sia già stata adeguatamente identificata.

(12) Cfr. le norme specifiche dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3 secondo trattino della direttiva 95/46/CE.

- l'esistenza del diritto di opporsi a qualsiasi comunicazione dei dati a terzi con finalità diverse dalla fornitura del servizio richiesto e le modalità per esercitare tale diritto (ad esempio fornendo la possibilità di cliccare su una casella di spunta);
- le informazioni da fornire in caso di utilizzo di procedure di raccolta automatica;
- il livello di sicurezza nel corso di tutte le fasi del trattamento compresa la trasmissione, ad esempio sulle reti.

In tali situazioni le informazioni devono essere fornite interattivamente e devono apparire sullo schermo. Così, nel caso di metodi automatici di raccolta dati, dette informazioni possono essere fornite, se necessarie, tramite la tecnica delle finestre *pop-up*.

A proposito del livello di sicurezza nel corso della trasmissione dei dati dall'apparecchiatura occorre visualizzare un'intestazione del tipo "Stai accedendo ad una connessione protetta" oppure le procedure di informazione automatica presenti nei *browser*, come la comparsa di icone specifiche sotto forma di chiave o di lucchetto.

17. Il Gruppo di lavoro ritiene inoltre che sia necessario poter accedere ad informazioni esaustive riguardo alla politica di tutela della sfera privata (comprese le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso) direttamente dalla pagina d'entrata del sito e ovunque vengano raccolti dati personali on-line. Il titolo dell'intestazione su cui cliccare deve essere sufficientemente messo in risalto, chiaro e preciso in modo da consentire all'utente Internet di crearsi un'idea chiara del contenuto al quale sta per accedere. Ad esempio, l'intestazione potrebbe asserire "Stiamo raccogliendo e trattando dati personali che La riguardano. Per ulteriori informazioni clicchi qui" oppure "Dati personali o tutela della sfera privata". Il contenuto delle informazioni alle quali l'utente Internet è indirizzato deve altresì essere sufficientemente preciso.

### III. Raccomandazioni per il perfezionamento degli altri diritti e doveri

Il Gruppo di lavoro desidera inoltre attirare l'attenzione dei destinatari della presente Raccomandazione su altri diritti dell'individuo ed obblighi dei responsabili del trattamento basati su direttive di particolare attinenza nell'ambito della raccolta di dati personali su siti Web. Il Gruppo di lavoro ritiene che le raccomandazioni seguenti, così come le indicazioni sulle informazioni, abbiano un'utilità pratica immediata sia per i responsabili del trattamento che per gli utenti Internet.

18. Raccogliere esclusivamente i dati necessari per il conseguimento dello scopo prefisso;

19. garantire che i dati siano trattati esclusivamente nelle suddette legittime modalità, conformemente ad uno dei criteri elencati nell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE;

20. garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso e di rettifica; l'esercizio di tali diritti dovrebbe essere possibile sia all'indirizzo fisico del responsabile del trattamento che *on-line*.

È necessario predisporre particolari misure di sicurezza affinché esclusivamente la persona interessata abbia accesso on-line alle informazioni che la riguardano;

21. conformarsi al principio della "finalità" o "scopo" in base al quale occorre far uso di dati personali solo se necessario e per finalità determinate. In altri termini, in assenza di un motivo legittimo, non è possibile fare uso di dati personali ed è necessario mantenere l'anonimato degli individui (articolo 6, paragrafo 1, punto b) della direttiva 95/46/CE).

Detto principio è altresì denominato "principio di minimizzazione".

22. Fornire ed incoraggiare la consultazione in modalità anonima di siti commerciali, nello stesso ambito descritto nel punto 21, senza richieste di identificazione degli utenti per cognome, nome, indirizzo di posta elettronica o altri dati identificativi.

Qualora sia necessario un collegamento ad una persona senza completa identificazione della stessa è bene suggerire ed accogliere l'uso di pseudonimi di qualsivoglia natura.

Ove non sussistano necessità di identificazione legale occorre incoraggiare ed accogliere l'uso di pseudonimi, anche nel caso di determinate operazioni. Un esempio è dato dall'uso di certificati pseudonimi per le firme elettroniche (cfr. articolo 8 della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche).

23. Stabilire un periodo di conservazione per i dati raccolti. È possibile conservare detti dati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo del trattamento indicato e perseguito (articolo 6 della direttiva 95/46/CE e articolo 6 della direttiva 97/66/CE).

24. Adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dei dati nel corso del loro trattamento e della loro trasmissione (ad esempio limitare e determinare il numero delle persone che hanno accesso ai dati, far uso di trasmissioni cifrate, ecc.; articolo 17 della direttiva 95/46/CE).

25. Se è coinvolto un responsabile per l'elaborazione, ad esempio per ospitare un sito Web, stipulare un contratto che gli imponga di attuare appropriate misure di sicurezza in conformità anche della normativa dello Stato membro in cui si trova il responsabile per l'elaborazione, nonché effettuare il trattamento dei dati personali attenendosi esclusivamente alle indicazioni del responsabile di detto trattamento.

26. A seconda dei casi e in forza della legge nazionale, procedere alla notificazione dell'autorità di controllo (se il responsabile dell'elaborazione del sito si trova nell'Unione europea o se lo stesso dispone di un rappresentante nell'Unione europea). Il numero di registrazione di detta notifica può essere indicato all'interno del sito, in modo vantaggioso, al di sotto dell'intestazione destinata alla protezione dei dati.

27. Se vengono trasferite informazioni ad un paese terzo in cui non è garantito un adeguato livello di protezione è necessario assicurare che il trasferimento dei dati avvenga esclusivamente se lo stesso è in linea con le deroghe all'articolo 26 della direttiva 95/46/CE. In questi casi occorre informare le persone delle adeguate garanzie fornite affinché il trasferimento risulti lecito.

#### **IV. Raccolta di indirizzi per la commercializzazione diretta tramite posta elettronica e per la spedizione di newsletter**

28. Per ciò che concerne la commercializzazione diretta per posta elettronica:

- il Gruppo di lavoro ripropone il proprio parere secondo il quale gli indirizzi di posta elettronica reperiti nelle aree pubbliche di Internet all'insaputa delle persone interessate, ad esempio nei gruppi di discussione, non sono stati raccolti lecitamente. Tali indirizzi non possono perciò essere utilizzati con finalità diverse da quelle per le quali sono stati originariamente resi pubblici; in particolar modo non possono essere utilizzati per la commercializzazione diretta;<sup>(13)</sup>

- fare uso di indirizzi di posta elettronica per la commercializzazione diretta a condizione che questi siano stati raccolti lealmente e legalmente. Affinché la raccolta sia leale e legale è necessario che le persone interessate siano state informate della possibilità dell'uso di tali dati per la commercializzazione diretta e che dette persone abbiano potuto acconsentire a tale uso direttamente al momento della raccolta (cliccando su una casella di spunta)<sup>(14)</sup>. L'invio di posta elettronica a scopo promozionale deve altresì prevedere la possibilità di

(13) Cfr. WP 28 (5007/00): "Parere 1/2000 su alcuni aspetti del commercio elettronico relativi alla protezione dei dati personali", approvato il 3.2.2000, WP 29 (5009/00): "Parere 2/2000 concernente la revisione generale del quadro giuridico delle telecomunicazioni", approvato il 3.2.2000, e, specialmente, riguardo l'applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46/CE, WP 36 (5042/00): "Parere 7/2000 sulla proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche del 12 luglio 2000 (COM(2000)385)", approvato il 2.11.2000 e WP 37 (5063/00): "Documento di lavoro: Tutela della vita privata su Internet, un approccio integrato dell'UE"

(14) All'interno dell'Unione europea cinque Stati membri (Germania, Austria, Italia, Finlandia e Danimarca) hanno adottato misure intese a vietare le comunicazioni commerciali non sollecitate. In altri Stati membri esiste un sistema di possibilità di recesso oppure permane una situazione poco chiara. È bene notare che la proposta di direttiva della Commissione relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (COM(2000) 385) del 12 luglio 2000 è in favore di una soluzione armonizzata basata sulla possibilità di adesione; tale approccio è stato unanimemente

esercitare il recesso on-line dall'elenco di indirizzi impiegato <sup>(15)</sup>.

29. Per ciò che concerne la spedizione di *newsletter*.

- Procurarsi il previo consenso delle persone interessate e garantire la possibilità di un loro recesso da tali spedizioni in qualsiasi momento; occorrerà pertanto informare dette persone riguardo a questa possibilità ogniqualvolta viene spedita una *newsletter*.

Il gruppo di lavoro invita il Consiglio, la Commissione europea, il Parlamento europeo e gli Stati membri a tener conto della presente raccomandazione.

Il gruppo si riserva la facoltà di formulare ulteriori osservazioni.

Fatto a Bruxelles, 21 maggio 2001  
Per il gruppo  
*Il Presidente*  
Stefano RODOTÀ

---

sostenuto dal Gruppo di lavoro nel Parere 7/2000 (WP 36 sopracitato). Si veda inoltre lo studio di S. Gauthronet e di E. Drouard (ARETE) per la Commissione, "Messaggi pubblicitari indesiderati e protezione dei dati personali", gennaio 2001, [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/media/dataprot/studies/spamsumit.pdf](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/studies/spamsumit.pdf)

(15) La direttiva sul commercio elettronico stabilisce ulteriori requisiti relativi alle comunicazioni commerciali non sollecitate in quei casi in cui è consentita la possibilità di recesso conformemente alla direttiva 97/66/EC.

**114****Parere 8/2001 del Gruppo di lavoro “Articolo 29”(1)  
sul trattamento dei dati nel contesto lavorativo  
Adottato il 13 settembre 2001 (5062/01 WP 48)****SOMMARIO**

Il trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo è oggetto di discussione a livello sia comunitario che nazionale. I governi e i garanti della protezione dei dati degli Stati membri hanno elaborato o stanno elaborando normative, codici o raccomandazioni per regolare vari aspetti della protezione dei dati nel contesto lavorativo. Nel quadro dell'Agenda per la politica sociale la Commissione europea ha varato una consultazione delle parti sociali sulla protezione dei dati nel contesto lavorativo.

Per contribuire all'applicazione omogenea delle norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela dei dati<sup>(2)</sup>, il gruppo di lavoro ha istituito un sottogruppo per esaminare la questione<sup>(3)</sup> e ha adottato un documento approfondito reperibile su Internet al seguente indirizzo<sup>(4)</sup>:

[http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm)

Datori di lavoro e lavoratori devono sapere che molte delle attività svolte di solito nel contesto lavorativo comportano il trattamento di dati personali dei lavoratori, talvolta di natura assai delicata<sup>(5)</sup>. È quasi sicuro che ogni rilevazione, uso o memorizzazione di informazioni sui lavoratori con mezzi elettronici rientri nel campo d'applicazione della legislazione di protezione dei dati, come avviene anche per il controllo dell'accesso dei lavoratori alla posta elettronica o a Internet da parte del datore di lavoro. Il controllo della posta elettronica comporta necessariamente il trattamento di dati personali. Il trattamento di dati sotto forma di suono e di immagine nel contesto lavorativo rientra nel campo d'applicazione della legislazione di protezione dei dati ed anche la sorveglianza video dei lavoratori è disciplinata dalle disposizioni della direttiva e dalle leggi nazionali che la recepiscono.

Se trattano dati personali dei lavoratori, i datori di lavoro dovrebbero sempre tenere presenti **I SEGUENTI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA PROTEZIONE DEI DATI:**

- **FINALITÀ:** i dati devono essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.
- **TRASPARENZA:** i lavoratori devono come minimo sapere quali dati il datore di lavoro sta raccogliendo su di loro (direttamente o per altre vie), e quali sono gli scopi dei trattamenti di questi dati eseguiti o previsti al momento o in futuro. La trasparenza viene anche garantita accordando alla persona interessata il diritto d'accesso ai propri dati personali e obbligando i responsabili del trattamento dei dati a darne notifica alle autorità di sorveglianza come previsto nella legislazione nazionale.
- **LEGITTIMITÀ:** il trattamento dei dati personali dei lavoratori deve essere legittimo. L'articolo 7 della direttiva elenca i criteri di legittimazione del trattamento.
- **PROPORZIONALITÀ:** i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto

(1) Il gruppo di cui all'articolo 29 è composto da rappresentanti dei garanti della protezione dei dati degli Stati membri. Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente che, tra l'altro, ha il compito di esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva relativa alla tutela dei dati per contribuire alla loro applicazione omogenea.

(2) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

(3) All'attività del sottogruppo hanno contribuito le seguenti autorità di controllo: AT, BE, DE, EL, ES, FR, IRL, IT, NL, UK.

(4) Il documento include un elenco delle più significative leggi di protezione dei dati degli Stati membri con qualche incidenza nel contesto lavorativo.

(5) Costituiscono esempi di registrazioni che comportano il trattamento di dati personali tutelati dalla direttiva 95/46/CE: le domande di lavoro e le referenze professionali, le informazioni sulle retribuzioni e le imposte, le informazioni fiscali e sulle prestazioni sociali, le registrazioni relative alle ferie annuali, alle assenze straordinarie/non retribuite, alle note informative/di valutazione annuali, alle promozioni, ai trasferimenti, la formazione, ai problemi di disciplina, agli infortuni sul lavoro, etc.

alle finalità per le quali vengono rilevati e/o successivamente trattati. Ammesso che i lavoratori siano stati informati del trattamento, e che il trattamento sia legittimo e proporzionato, è comunque necessario che sia leale nei confronti del lavoratore.

• **ESATTEZZA E CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati sull'occupazione devono essere esatti e se occorre aggiornati. Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure opportune affinché i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati vengano cancellati o rettificati.

• **SICUREZZA:** sul luogo di lavoro il datore di lavoro deve adottare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dei propri lavoratori. Una particolare protezione deve essere accordata rispetto alla diffusione o all'accesso non autorizzati.

• **CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE:** il personale con competenze o responsabilità nel trattamento di dati personali di altri lavoratori deve essere informato in materia di tutela dei dati e ricevere una formazione adeguata. Senza un'adeguata formazione degli addetti al trattamento dei dati personali il rispetto della riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potrà mai essere garantito.

**CONSENSO.** Il gruppo di lavoro "articolo 29" ritiene che, se un datore di lavoro deve trattare dati personali come conseguenza necessaria e inevitabile del rapporto di lavoro, sbaglia se cerca di legittimare il trattamento mediante il consenso. Il ricorso al consenso va limitato ai casi in cui il lavoratore è effettivamente libero di scegliere e può successivamente ritirare il proprio consenso senza pregiudizio.

**I LAVORATORI SONO PERSONE INTERESSATE** titolari dei diritti conferiti dalla direttiva relativa alla tutela dei dati, il più importante dei quali è il diritto di accesso di cui all'articolo 12 della direttiva stessa.<sup>(6)</sup>

**INTERAZIONE TRA DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI.** Il gruppo di lavoro intende sottolineare che il diritto della protezione dei dati e le prassi e il diritto del lavoro non operano separatamente e senza reciproche interferenze.

L'interazione è necessaria e apprezzabile e deve contribuire allo sviluppo di soluzioni che proteggano adeguatamente gli interessi dei lavoratori.

**SORVEGLIANZA E CONTROLLO.** Il controllo e la sorveglianza dei lavoratori rispetto all'uso della posta elettronica, all'accesso a Internet, alle riprese televisive o ai dati sulla localizzazione sono soggetti alle norme che tutelano i dati. **Ogni controllo deve essere una risposta proporzionata** del datore di lavoro ai rischi che corre nel tener conto della riservatezza e di altri interessi legittimi dei lavoratori. **Tutti i dati personali detenuti o utilizzati durante i controlli devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che giustificano il controllo.** I controlli devono essere eseguiti nel modo meno intrusivo possibile.

**TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI.** L'articolo 25 della direttiva stabilisce che il trasferimento di dati personali verso un paese esterno all'UE può aver luogo soltanto se il paese terzo garantisce un livello di protezione dei dati adeguato. Va tenuto presente che, indipendentemente dalla base giuridica del trasferimento ai sensi degli articoli 25 e 26, il trattamento connesso al trasferimento deve comunque conformarsi agli articoli da 6 a 8 e a tutte le altre disposizioni della direttiva.

(6) Ogni persona interessata ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento (in questo caso il datore di lavoro):

a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive:

• La conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;

• La comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati;

• La conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che la interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.

Il gruppo di lavoro ritiene preferibile contare su un'adeguata protezione del paese destinatario piuttosto che sulle deroghe di cui all'articolo 26, come ad esempio il consenso dei lavoratori. Quando ci si affida al consenso, questo deve essere inequivocabile e dato liberamente. Sbagliano i datori di lavoro che si affidano esclusivamente al consenso, eccettuato il caso in cui un suo eventuale ritiro successivo non causi problemi.

**ULTERIORI ORIENTAMENTI.** Il gruppo di lavoro sta esaminando ulteriori orientamenti per i casi in cui l'applicazione dei principi generali della tutela dei dati solleva specifici problemi inerenti al contesto lavorativo, quali la sorveglianza e il controllo sul luogo di lavoro, i dati di valutazione dei lavoratori ed altri.